

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2019, N. 9**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011, N. 1 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)**

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 05.06.2019)

Art. 1*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 2*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2011)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ 6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.

6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio. ”.

2. Il comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata. ”.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.”.

Art. 3*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 1/2011)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“ 1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3, comma 6 bis.

1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle

deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 6 bis. ”.

Art. 4*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 1/2011)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*comunica periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa i dati sull'attuazione della legislazione*”, sono sostituite dalle seguenti: “*effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione*”.

Art. 5*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL*”, sono sostituite dalle seguenti: “*mediante convenzione con ANCI Liguria*”.

Art. 6*(Modifica all'articolo 15 della l.r. 1/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d)*”, sono sostituite dalle seguenti: “*rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana*”.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 della l.r. 1/2011, come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 – 2021 allocati nella Missione 01 “*Servizi istituzionali e generali e di controllo*” – Programma 1 “*Organi istituzionali*”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.